



AUTORITÀ PORTUALE
DI ANCONA

ORDINANZA N° 8/2001

Il Presidente dell' Autorità Portuale di Ancona ,

VISTA l' Ordinanza n° 95/96 in data 22.10.1996 con la quale la Capitaneria di Porto di Ancona, all' epoca competente, ha disciplinato le modalità di accesso degli automezzi sull' arenile di Falconara attraverso i varchi di ingresso siti in zona Villanova e presso la piattaforma Bedetti .

CONSIDERATO che il Comune di Falconara ha comunicato con nota prot . 16794 del 12.04.2001 l'apertura del sottopasso ferroviario della zona Disco.

VISTA la nota prot. DI/ Z5 . AN.ME. VAN/000416 in data 20 aprile con cui la Divisione infrastrutture delle FF.S. ha reso noto che il passaggio a livello Km 195 + 866 in Comune di Falconara sito presso la piattaforma Bedetti sarà definitivamente chiuso , non appena il sottopasso ferroviario della zona Disco sarà pienamente fruibile.

RITENUTO necessario introdurre una regolamentazione organica in ordine alle modalità di accesso sulla spiaggia attraverso il predetto sottopasso.

CONSIDERATO che la competenza "in subiecta materia " è da intendersi trasferita all' Autorità Portuale di Ancona per effetto delle disposizioni introdotte con la Legge 84/94 e successive modifiche e alla luce della normativa di cui al D.Legisl., n°112/98 che ha limitato le competenze dell' Amministrazione Statale in ordine alle funzioni relative alla sicurezza della navigazione e all' utilizzazione del pubblico demanio marittimo per finalità di approvvigionamento di fonti di energia

ACQUISITE le valutazioni in merito espresse del Comune di Falconara con nota n° 24862 in data 06.06.2001, dalla Capitaneria di Porto di Ancona con nota n° 15026 in data 29.05.2001, dalle Ferrovie dello Stato con nota n° 000498 in data 16.05.2001 .



AUTORITÀ PORTUALE
DI ANCONA

ORDINA

Art.1

Al fine di evitare il transito indiscriminato degli automezzi, gli accessi sull' arenile di Falconara Marittima attraverso il varco in zona Villanova e attraverso il nuovo sottopasso ferroviario in zona Disco, resteranno chiusi per tutto il periodo ricompreso tra il 1° ottobre e il 30 aprile .

Nella stagione balneare (1 maggio - 30 settembre) l'accesso è consentito nelle fasce orarie dalle ore 06.00 alle ore 08.30 e dalle ore 19.30 alle ore 21.00.

Art.2

Con decorrenza immediata il varco in zona Piattaforma Bedetti resterà definitivamente chiuso.

Art.3

Al fine di garantire il rispetto della presente Ordinanza, il Comune di Falconara Marittima provvederà al posizionamento di idonea segnaletica evidenziante gli orari di apertura e chiusura dei varchi di cui al precedente articolo 1 e i limiti di dimensione dei veicoli per il sottopasso in zona Disco.

Art.4

Il Comune di Falconara Marittima , depositario delle chiavi delle sbarre di accesso ai varchi nonché responsabile della loro apertura/ chiusura, provvederà alla consegna di copia delle stesse ai Comandi locali di polizia (Autorità Marittima, Carabinieri e Guardia di Finanza) ed alle organizzazioni di soccorso per gli usi propri degli Enti/ Organizzazioni medesimi.

Una copia delle chiavi di cui trattasi sia altresì consegnata , per gli usi dei concessionari degli stabilimenti balneari operanti nel tratto di arenile interessato , al presidente del Consorzio Falcomar.



AUTORITÀ PORTUALE
DI ANCONA

Art.5

Nel periodo di totale chiusura (1 ottobre - 30 aprile) e nei mesi di maggio e settembre , eventuali deroghe motivate da esigenze di manutenzioni del litorale (lavori, pulizia, etc ...) , da interventi sugli stabilimenti balneari o da necessità connesse alla movimentazione delle imbarcazioni posizionate sulle aree di deposito, potranno essere concesse con provvedimento scritto, da estendere via fax o con mezzi telematici per conoscenza alla Capitaneria di Porto di Ancona Sezione Staccata di Falconara Marittima, dall' Ufficio Tecnico del Comune di Falconara che curerà l' apertura e la chiusura dei varchi di accesso con il personale preposto, provvedendo anche a mezzo del Comando Vigili Urbani al presidio dei medesimi , affinché sia scongiurato l'accesso indebito di chiunque non ne abbia titolo.

Art.6

E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la cui violazione costituisce illecito amministrativo punito ai sensi dell' articolo 1164 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato .

Ancona li, 07.06.2001

Il Presidente
Dott. Alessandro PAVLIDI